



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Fiore

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 18536/09 Ruolo Generale
promossa

DA:

[redacted] in proprio e quale genitore esercente la potestà
sui minori [redacted]

[redacted] - attrice

contro

[redacted] - convenuta

con la chiamata in causa di

[redacted] - contumace

[redacted] - contumace

CONCLUSIONI

Come in atti.

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come rinnovellato
dalla L.69/09

Motivi della decisione

Le Contestazioni della Compagnia sono risultate troppo
generiche.

Usando l'ordinaria diligenza la compagnia avrebbe dovuto
visionare i veicoli dopo il sinistro, avendone la relativa facoltà ed
- evidentemente - conservare la documentazione fotografica
relativa.

SENT. N. 4954/11

Cron. N. 3382/11

R.G. N. 18536/09

REP. N. 2097/11

Spedita:
12/4/11

Depositata il:

31 MAG 2011

OGGETTO:
opposizione a D.I.

Ciò avrebbe consentito l'espletamento della CTU cinematica.

La Compagnia, invero, ritenendo presenti i presupposti richiesti dall'art. 141 c.d.a. ha sottoposto a visita medica gli odierni attori, Piena efficacia probatoria ex lege (cfr. art. 143 c.d.a.) la riveste il modulo CAI, debitamente compilato in ogni sua parte (compresa quella relativa ai passeggeri trasportati) e sottoscritto da entrambi i conducenti.

LA questione è stata oggetto di altro giudizio relativo al medesimo sinistro (R.g. 11921/og G.d.p.) intentato dalla cessionaria del credito del vettore per il risarcimento della parte del danno materiale non risarcito, giudizio in cui la Compagnia [redacted] non ha mai contestato il verificarsi del sinistro. L'odierno Giudicante ha peraltro dato atto di tale circostanza nella sentenza (sentenza Gd.P. Bologna, n.5458/10) con la quale, riconoscendo la responsabilità del sig. [redacted] (e quindi - ovviamente- il verificarsi del sinistro) ha condannato [redacted] a corrispondere la differenza richiesta.

Quindi l'istruttoria ha provato il fatto storico, vale a dire che il sinistro che ha causato lesioni si è realmente verificato. Ciò è dimostrato: 1) dal modulo CAI sottoscritto il quale ha il valore probatorio indicato nell'art. 143 c.d.a., ai sensi del quale: "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso". Dallo stesso modulo si evince chiaramente la dinamica, ritenuta compatibile anche dal [redacted] (in sede di CTU) con le lesioni subite dagli odierni attori. Nel CAI si indicano inoltre quattro persone a bordo al momento del sinistro. 2) dalle prove orali svolte in istruttoria; il [redacted] conducente della Volkswagen su cui gli odierni attori erano trasportati, ha pienamente confermato la dinamica del sinistro, così come dedotta in citazione in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale udienza del 27 aprile 2010). Alla stessa udienza il convenuto [redacted] conducente del veicolo tamponante, non si presentava a rendere l'interrogatorio

formale, pur essendo stato regolarmente intimato, con conseguente applicazione dell'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;

3) dalla documentazione in atti, dalla quale si evince chiaramente che gli odierni attori in data 17 dicembre 2008; a distanza di 45 minuti circa dal sinistro venivano condotti e sottoposti a visita presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Bentivoglio ove venivano loro diagnosticate le relative patologie direttamente derivanti dal sinistro; 4) e conseguentemente dalla CTU medica, che ha confermato la compatibilità causale tra sinistro e lesioni.

Risulta inoltre la sentenza n.5458/10, con la quale è stata condannato [REDACTED] al risarcimento dei danni materiali derivanti dal sinistro del 17 dicembre 2008.

In merito all'entità del danno alla persona subito dagli attori va evidenziato come la consulenza medico legale a firma [REDACTED] [REDACTED] abbia confermato per tutti gli attori la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e danno e quindi del danno biologico, qualificandolo e quantificandolo come segue:

a) [REDACTED] ITP al 75%: 6 giorni; ITP al 50%: 19 giorni, ITP 25%: 10 giorni. Ha inoltre ritenuto che "il complesso menomativo in questione riferibile al sinistro del 17.12.2008 (..) può essere valutato nella misura dell'1,5% con riferimento all'integrità psicofisica" (cfr. CTU [REDACTED], p.21);

b) minore [REDACTED]: ITP al 50%: 10 giorni, ITP 25%: 10 giorni. Ha ritenuto di quantificare inoltre i postumi permanenti nella misura dello 0,5% (cfr. CTU [REDACTED], p.22);

c) minore [REDACTED]: ITP al 50%: 10 giorni, ITP 25%: 10 giorni; Inoltre il designato CTU ha riconosciuto congrue le spese mediche sostenute dagli attori al fine di curare le lesioni derivate dal sinistro.

Alla luce di quanto sopra, l'entità del danno biologico ed il nesso causale tra sinistro e lesioni appaiono pienamente provati, con conseguente obbligo di risarcire il relativo danno in capo ai convenuti.

E' opportuno precisare che [REDACTED] non ha contestato il riconoscimento del risarcimento del danno morale;

Sul danno morale a detto che deve essere riconosciuto in misura del 25% sulla scorta dell'orientamento del Tribunale di Bologna, cui questo giudicante non intende discostarsi. Invero La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III, 3 marzo 2009, n.5057 ha stabilito che anche sulle lesioni cd. micropermanenti va riconosciuto il danno morale. Il Tribunale di Bologna pubblicando le proprie tabelle per il risarcimento del danno biologico uniformandosi a quelle del Tribunale di Milano, ha precisato che:.... laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà **riconosciuta** tramite liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al Co. 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

Lo stesso aumento percentuale viene applicato dal Tribunale di Bologna anche al danno biologico temporaneo.

Ma vi è di più già dopo le Sezioni Unite dell' 11 Novembre 2008, la stessa successiva giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito come il danno morale goda di una propria autonomia ontologica affermandone la meritevolezza di tutela (Cass. Sez. III 28 novembre 2008 n. 28407, Cass. Civ. Sez. III 12 dicembre 2008 n. 29191, Cass. Civ. Sez. III 20 maggio 2009 n. 11701)

Si è poi giunti anche alla smentita legislativa delle Sezioni Unite con il D.P.R. 3 marzo n. 37 ed infine con il D.P.R. 30 Ottobre 2009 n. 181 ove si introduce un regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi.

In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una nozione legale di danno morale, infatti art. 1 lett. b) per danno morale si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato.

Parafrasando l'estensore di una sentenza della Corte di Appello di Torino sull'argomento si può dire che: sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una

ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole **riconferma** di un principio generale in una materia specifica. Tale danno che la più recente giurisprudenza tende a riconoscere interpretando le sentenze della Cassazione a Sezione Unite del novembre 2008, nel senso che non hanno negato autonomo rilievo al danno morale, anche se all'interno del genus danno non patrimoniale.

La Corte di Cassazione pochi giorni dopo le pronunce a Sezioni Unite con la sentenza n. 28407 del 28 novembre 2008 ha affermato che: **l'autonomia ontologica** del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte".

Tale concetto è stato successivamente ribadito nella sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008, nella quale si afferma: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, **dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto**, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.

Dopo pochi mesi le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 557 del 14 gennaio 2009 hanno confermato la configurabilità del danno morale cd *pretium doloris* quale categoria autonoma all'interno del genus danno non patrimoniale.

Subito dopo sempre le Sezioni Unite con la sentenza n. 3677 del 16/02/2009 hanno stabilito che: Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, **ma rientrando nel danno morale**, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato.

Con questa sentenza la Suprema Corte a Sezioni Unite riconosce il danno morale come autonoma categoria all'interno del danno non patrimoniale.

Con la sentenza n. 5057 del 03/03/2007 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza di 2° grado visto che: **Il danno morale** - già riconosciuto dal primo giudice sul presupposto che si trattava di illecito idoneo a configurare illecito penale - è stato quindi **erroneamente escluso** dal giudice di appello.

Ma anche la giurisprudenza di merito non è da meno visto che

per esempio il Tribunale di Torino stabilisce che: la sentenza delle S.U. nr. 26975/2008 non giustifica in alcun modo letture abolizioniste del danno morale ove si chiarisce cosa debba intendersi per danno morale ovvero deve trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2667 del 03/12/2008 in un caso di incidente stradale ha riconosciuto: il danno morale all'attore nella misura di $\frac{1}{4}$ del danno biologico.

Anche il Tribunale di Milano con due successive sentenze (n. 14529 del 09/12/2008) ha stabilito che bisogna: rendere risarcibile **ogni profilo di danno non patrimoniale** che trovi riconoscimento e tutela a livello delle norme e dei principi costituzionali, come appunto **il danno morale**. (sentenza n. 14528 del 09/12/2008) deve essere accordato il **risarcimento del danno morale**.

Sempre il Tribunale di Milano con la sentenza n. 74 del 07/01/2009 dinanzi ad una invalidità dell'1% di danno biologico dispone un aumento del danno non patrimoniale (alias morale) di circa $\frac{1}{3}$.

Il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 21/2009 del 12/01/2009 riconosce: il danno morale soggettivo nella misura di $\frac{1}{4}$ del danno biologico subito per il ristoro delle sofferenze e dei turbamenti patiti.

Anche il Tribunale di Bologna G.U. Dott. Candidi Tommasi nella sentenza n. 20076/09 del 29/01/2009 dinanzi ad una IP del 3% stimabile in € 3.444,00 personalizza in aumento per ulteriori € 821,88 ovvero $\frac{1}{4}$ ritenendo: necessario procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione tenendo conto della **sofferenza morale** da considerarsi provata in base a **semplice inferenza presuntiva**, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali.

Conforme (Trib. Di Arezzo sent. n. 19/09 del 13/02/2009; Trib. Di Milano sent. n. 2334 del 19/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 74 del 20/02/2009; Trib. Di Novara sent. n. 23 del 26/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 109 del 02/04/2009; Trib. Di Arezzo sent. n. 356 del 19/04/2009).

Anche la Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, e non da ultimo dalla convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia, che affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona deve essere integrale e ristorare tutti i

pregiudizi negativi subiti dal valore uomo, non essendo ammissibile un sistema liquidativo limitativo di tali danni e dovendo il giudice applicare al riguardo la normativa comunitaria disapplicando quella nazionale contrastante, tenendo sempre presente il principio dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto espressamente dalle stesse pronunce delle sezioni unite. Per concludere sul punto la Costituzione Europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. 6 II-107)

Le spese seguono la soccombenza, ma vanno parzialmente compensate per via della esosità della richiesta iniziale. Vanno altresì rimborsati i costi della CTU e della CTP per complessivi €.1.080,00.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 18536/09,

- Condanna il convenuto a risarcire €.1557 oltre ad €.387,00 per danno morale ed €.432 per spese mediche, per [REDACTED]
- Condanna il convenuto a risarcire €.672 oltre ad €.168,00 per danno morale ed €.372 per spese mediche [REDACTED]
- Condanna il convenuto a risarcire €.317 oltre ad €.79,00 per danno morale ed €.372 per spese mediche [REDACTED]
- condanna il convenuto a pagare le spese legali quantificate in €.300,00 per onorari e 350,00 per competenze, oltre accessori di legge, oltre al pagamento delle CTU medica e cinematografica

Il Giudice di Pace

Depositar: in [REDACTED]

31 MAG 2011

IL CANCELLIERE

[REDACTED]

Parti 2 AVVISI
31 MAG 2011